



COMUNE DI NICOSIA

(Provincia di Enna)

II SETTORE – UFFICIO PERSONALE

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10 DEL 25/03/2013

OGGETTO: Dipendente **RIGGIO Salvatore**. Rinnovo concessione permessi retribuiti ai sensi della L.5/2/1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- ♦ **Che** con determina dirigenziale n.340 del 13/09/2011 sono stati concessi al dipendente RIGGIO Salvatore, in servizio con contratto a tempo indeterminato con il profilo professionale di “Operatore-fontaniere” - Cat. A, in atto in posizione di comando presso la Società “AcquaEnna” S.p.A., i permessi retribuiti di cui all’art.33, comma 3, della L.5/2/1992 n.104, nella misura di giorni tre mensili, per prestare assistenza alla propria madre MUSCO Grazia, in quanto ne sussistono i presupposti di legge, giusta verbale della Commissione Medica per l’accertamento di handicap di Nicosia del 21/1/2011;
- ♦ **Che** dal suddetto verbale risulta che l’interessata andava sottoposta a nuova visita medica di revisione nel mese di gennaio 2013;

VISTO il nuovo verbale, datato 29/01/2013, della Commissione Medica per l’accertamento di handicap – Commissione di Nicosia, trasmesso con nota del 01/03/2013, prot. al n.6319, da parte del dipendente RIGGIO Salvatore, dal quale risultano i presupposti di cui all’art. 3, comma 3 (situazione di gravità), della L.104/92, per la concessione dei permessi in argomento;

VISTA l’istanza del 01/03/2013, prot. al n.6319, correlata dalla relativa documentazione, con la quale, il dipendente RIGGIO Salvatore, chiede la prosecuzione del beneficio di cui all’art.33, comma 3, della L. 5/2/1992 n.104 e successive modifiche ed integrazioni, dovendo assistere la propria madre MUSCO Grazia, nata a Nicosia il 22/11/1935;

VISTA la dichiarazione, contestuale all’istanza, con la quale il dipendente dichiara :

- **Che** nel nucleo familiare del portatore di handicap non ci sono altri lavoratori dipendenti che usufruiscono dei medesimi permessi per la stessa persona;
- **Che** il portatore di handicap non si trova ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o privata specializzata;

VISTO l’art. 33, comma 3, della L.5/2/1992 n.104, come sostituito dal comma 1, lett. a) art.24 L.4/11/2010 n.183, integrato dall’art.6 D. Lgs.18/7/2011 n.119, il quale stabilisce, fra l’altro, che *“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure sino anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”*.

VISTO l'art.19, comma 6, del CCNL del 6/7/1995, il quale prevede che i suddetti permessi possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

VISTO l'art.71 del D.L. 25/6/2008 n.112, convertito in Legge n.133/2008;

VISTA la Circolare n.8/2008 punto 2 "Permessi retribuiti" paragrafo 2.1;

VISTO l'art.24 della L.4/11/2010 n.183;

VISTA la dichiarazione di opzione, risultante dalla suddetta istanza, del dipendente il quale intende usufruire dei permessi de quo in giorni tre mensili;

RITENUTO dover rinnovare la concessione al dipendente RIGGIO Salvatore, dei permessi retribuiti di cui all'art.33, comma 3, della l.5/2/1992 n.104, in quanto continuano a sussistere i presupposti di legge, giusto quanto dal verbale della Commissione Medica per l'accertamento di handicap – Commissione di Nicosia, sopra richiamato;

DARE ATTO che sulla presente viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30;

VISTO l'Ord.EE.L. Regione siciliana;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa

di dare atto che continuano a sussistere i presupposti di legge, giusto quanto dal verbale della Commissione Medica per l'accertamento di handicap – Commissione di Nicosia, per il rinnovo della concessione al dipendente RIGGIO Salvatore, dei permessi retribuiti di cui all'art.33, comma 3, della l.5/2/1992 n.104;

di rinnovare, pertanto, al dipendente RIGGIO Salvatore, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso questo Ente, con il profilo professionale di "Operatore-fontaniere" - Cat. A, in atto in posizione di comando presso la Società "AcquaEnna" S.p.A., la concessione dei permessi retribuiti di cui all'art.33, comma 3, della L.5/2/1992 n.104, nella misura di giorni tre mensili, giusta opzione scelta dallo stesso, per assistere la propria madre MUSCO Grazia, in quanto ne sussistono i presupposti di legge;

di onerare il predetto a produrre apposita istanza ogni qualvolta avrà la necessità di fruire di detti permessi e di attenersi al disposto di legge regolante la materia;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune.

A T T E S T A

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00.



IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Li Calzi